

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1656

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 107,
recante rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. - Si è ben consapevoli del rigore che il Governo si è imposto per la decretazione di urgenza nell'intento di farne uso soltanto in ipotesi straordinarie oggettivamente suffragate dalle condizioni previste nell'articolo 77 della Costituzione, ma si è altrettanto convinti della necessità e dell'urgenza di emanare una disposizione, avente efficacia del tutto transitoria, volta a rinviare il rinnovo dei consigli giudiziari attualmente in carica presso ogni distretto.

Secondo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214, nella prima domenica di aprile di ogni biennio debbono tenersi le elezioni per i consigli giudiziari e tale cadenza ricorrerebbe il 2 aprile prossimo. Senonchè la recente legge 1°

febbraio 1989, n. 30, istitutiva delle preture circondariali, e l'operatività nell'ottobre prossimo del nuovo codice di rito penale richiedono sin d'ora molteplici adempimenti di competenza dei consigli giudiziari per la predisposizione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle tabelle di composizione degli uffici. Si tratta di attività da svolgersi nell'arco di tempo che va dalla fine di marzo alla fine di aprile e successivamente fino ad una tempestiva strutturazione degli uffici, in particolare le procure circondariali, affinché possa essere operante il nuovo rito.

Ebbene, appare estremamente opportuno, accogliendo una sollecitazione in tal senso del Consiglio superiore della magistratura, che i prossimi e non rinviabili adempimenti siano

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compiuti da consigli giudiziari nell'attuale e già collaudata composizione, evitandosi sia la discontinuità inevitabilmente cagionata dal rinnovo, sia i ritardi connessi al periodo di avviamento degli organi nella nuova composizione.

La necessità di provvedere con decreto è insita nella indifferibilità dei suddetti adempimenti, fissati per legge entro termini precisi; l'urgenza di provvedere con decreto deriva dalla immediatezza delle scadenze per compiere le relative attività, per cui, alla data del 2 aprile, i consigli giudiziari attualmente in carica avranno già dato inizio agli edempimenti relativi alla formazione delle tabelle. Infatti il Consiglio superiore ha deliberato e trasmesso in data 10 marzo 1989 la circolare concernente le proposte di variazioni tabellari, chiedendo ai presidenti delle corti le relative proposte, corredate dai pareri dei consigli giudiziari, entro il 10 aprile.

Si aggiunga che, nel merito, l'iniziativa di proroga ha specifici precedenti relativi ad un organo di ben più alto rilievo, quale è il Consiglio superiore della magistratura (cfr. articolo 13 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e articolo 22 della legge 3 gennaio 1981, n. 1).

Il periodo di proroga è stato determinato in sei mesi, un tempo sufficiente a soddisfare le esigenze determinate sia dalle composizioni tabellari relative alle preture circondariali, sia da quelle relative al nuovo rito penale. Un periodo inferiore non risponderebbe allo scopo e rischierebbe di far coincidere la data delle elezioni con le ferie ordinarie.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 107, recante rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari.

Decreto-legge 24 marzo 1989, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 28 marzo 1989.

Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari, in considerazione dei molteplici adempimenti cui essi sono tenuti per la tempestiva e puntuale entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

Il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari, previste per la prima domenica del mese di aprile dell'anno 1989, a norma dell'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214, si terranno la prima domenica del mese di ottobre del medesimo anno 1989.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1989.

COSSIGA

DE MITA - VASSALLI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI